

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 8 giugno 2026 n. 18529

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere

Dott. FUCCI Francesca - Relatore-Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8983-2023 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

- **ricorrente** -

contro

██████████. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 78/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/02/2023
R.G.N. 491/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA FUCCI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa sede, ha accertato l'insussistenza del diritto dell'odierno ricorrente, dipendente della ██████████ Srl con qualifica di macchinista, all'inclusione nella retribuzione feriale del compenso per l'assenza dalla residenza e della parte variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale.

1.1. La Corte territoriale ha a tal proposito osservato che il Giudice di prime cure si era limitato a verificare la natura e la non occasionalità di tali voci per trarne in via automatica la necessaria inclusione nella retribuzione feriale, senza tenere conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria a mente del quale il parametro quantitativo per verificare se le stesse dovessero essere incluse era costituito dalla paragonabilità del livello retributivo e non da una totale coincidenza tra la retribuzione in costanza di servizio e quella nel periodo feriale.

1.2. Nel caso concreto, ad avviso della Corte, l'incidenza della IUP e dell'indennità per l'assenza dalla residenza sulla retribuzione era talmente contenuta, in quanto pari a circa il 3,37% della stessa, che era da escludere che il loro mancato riconoscimento ai fini del computo della retribuzione feriale potesse rilevare in termini dissuasivi al godimento delle ferie.

2. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui ha resistito la società con controricorso.

3. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La parte censura la sentenza per i seguenti motivi:

-violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 88/2003/CE e dell'art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, riguardo alla retribuzione delle ferie come interpretate dalla CGUE, nonché degli artt. 2109, 2243 c.c. e art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003 in relazione all'art. 34.8.4.1.dell'accordo di confluenza del 2003 e art. 31 contratti aziendali gruppo FS Italiane 2012 e 2016 e agli effetti dell'art. 1418 c.c.;

-violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria;

-violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 88/2003/CE e dell'art. 31, par. 2, CEDU riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze CGUE, nonché dell'art. 2109 c.c. anche in relazione all'art. 36 Cost. e art. 10 D.Lgs. 66/2003, violazione e falsa applicazione dell'art.

72.2. CCNL 2003 e 77.2.4 CCNL Mobilità area attività ferroviarie del 20-7-2012 e 16-12-2016 con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c.

1.1. Con il primo motivo, la parte si duole dell'omessa considerazione da parte della Corte d'Appello della nozione europea di retribuzione, in spregio del carattere imperativo dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e delle indicazioni della CGUE, rilevando come, nel valorizzare l'autonomia negoziale delle parti sociali, la sentenza impugnata abbia di fatto legittimato una limitazione discrezionale da parte delle stesse delle voci retributive da considerare ai fini del computo della retribuzione feriale, pur in presenza dei requisiti delineati dalla giurisprudenza comunitaria.

1.2. Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile, dunque meramente apparente, evidenziando che da un lato, pur riconoscendo, quale presupposto logico-giuridico, quello della riferibilità alle specifiche mansioni e allo status dei ricorrenti e della non occasionalità delle voci retributive rivendicate ai fini del computo della retribuzione feriale, avrebbe poi di fatto escluso il relativo diritto e, dall'altro, che avrebbe fondato il proprio convincimento anche sulla base di assunti, regole e dati matematici falsamente applicati.

1.3. Con il terzo motivo, infine, censura la sentenza per avere motivato l'esclusione dell'indennità per assenza dalla residenza dando rilevanza alla natura meramente accessoria e non strettamente retributiva della stessa, attraverso una lettura non condivisibile della sentenza Williams e, dunque, ponendosi, ancora una volta, in contrasto con la giurisprudenza unionale.

2. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, vertendo, sia pure sotto diversi profili e angolazioni, sull'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 operata dai giudici di merito, alla luce della giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. In linea generale, si condividono le argomentazioni già profusamente esposte da questa Corte in numerosi precedenti (riferiti ad analogo contenzioso concernente i dipendenti della società Trenord Spa e Trenitalia Spa), cui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; Cass. 19991, 19992, 25840/2024; Cass. n. 15323/2025; da ultimo Cass. 3866/2026).

4. Occorre muovere dalla nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie che, come è stato più volte affermato, subisce l'incisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via

ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).

5. Tale indirizzo giurisprudenziale si ispira a principi volti tendenzialmente ad assicurare al lavoratore in ferie, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, di cui lo stesso beneficia nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams; CGUE 13.12.2018, C385/17, Torsten Hein).

6. In questo senso, nelle pronunce indicate si è precisato che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).

7. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).

8. Sul piano della rilevanza da riconoscere alle pronunce della Corte di Giustizia UE nell'ambito dell'ordinamento nazionale, va poi rilevato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le stesse hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale e che i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).

9. Ne discende che, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).

10. Tanto premesso in linea generale, si osserva che, nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza, voci in relazione alle quali questa Corte si è anche di recente pronunciata (Cass. n. 3866/2026).

11. Quanto alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, se ne è affermato il collegamento funzionale con le mansioni tipiche, con conseguente diritto all'inclusione in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuità dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile (cfr. Cass. n. 14089/2024).

12. Quanto all'indennità per assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata anch'essa già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società Trenord (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.

13. Tanto premesso, nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è pur sempre necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.

14. Va allora rilevato come la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi giuridici regolatori della materia, né ha revocato in dubbio la correttezza dell'interpretazione propugnata da parte ricorrente in ordine alla pertinenza dei compensi relativi alle indennità rivendicate rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita e dello status professionale, né infine ha ignorato l'efficacia vincolante e diretta delle sentenze della CGUE per i giudici nazionali.

15. A differenza di quanto è stato accertato in precedenti favorevoli ai lavoratori, alcuni dei quali richiamati, in cui venivano in rilievo una pluralità di voci che, nel loro complesso, ove non incluse

nella retribuzione feriale, determinavano l'effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, la Corte d'Appello, con accertamento di merito privo di errori logici o giuridici e quindi in questa sede insindacabile, nel caso di specie rilevava come l'incidenza della parte variabile della IUP e della indennità per la assenza dalla residenza non costituissero una significativa componente della retribuzione incidendo del solo 3,37% sul trattamento economico spettante, misura talmente contenuta che era da escludere qualsivoglia effetto deterrente sulla fruizione delle ferie. Quanto al giudizio di comparazione, la Corte ha poi chiarito di condividere la censura della società appellante in ordine alla necessità che la valutazione di equiparabilità andasse effettuata avuto riguardo a orizzonti temporali omogenei, per cui essendo rivendicata dalla parte la differenza feriale su base annuale il termine di comparazione non poteva essere rappresentato dalla retribuzione ordinaria corrisposta mensilmente.

16. Tale essendo la ratio decidendi della pronuncia, incentrata sull'esito negativo del giudizio di dissuasività in concreto della mancata inclusione di queste due sole voci - parte variabile della IUP e compenso per assenza dalla residenza - nella retribuzione corrisposta al ricorrente nel periodo di godimento delle ferie, sono irrilevanti le ulteriori questioni agitate dal ricorrente in quanto prive di incidenza sul ragionamento decisorio.

17. Il ricorso va in conclusione respinto.

18. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

19. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria l'8 giugno 2026.